

1^a TORNATA DEL 15 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Discussione del disegno di legge per l'attuazione delle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile, sul dazio di consumo e della perequazione fondiaria* — *Approvazione dei tre primi articoli* — *Domanda del deputato Lazzaro sul 4°*, e *spiegazione del ministro per le finanze, Minghetti* — *Osservazioni dei deputati De Luca, Cadolini e Meloni-Baille sul 5° riguardante una maggior emissione di buoni del tesoro, e spiegazioni del ministro* — *Osservazioni dei deputati Lazzaro e Sanguinetti sul 6°* — *Istanze dei deputati Nisco e Plutino Agostino, e risposte del ministro.* = *Discussione del disegno di legge per l'acquisto di piroscafi ad uso delle dogane* — *Istanza del deputato Plutino A., e risposta del ministro* — *L'articolo è approvato.* = *Votazione a squittinio segreto ed approvazione dei disegni di legge: aumento di forza dei carabinieri; maggiori spese diverse; condono del biennio di stipendio agli ufficiali ex-borbonici.* = *Discussione del disegno di legge per segregazione del comune di Sancipirello da quello di San Giuseppe* — *Opposizioni del deputato Bargoni, e parole in difesa dei deputati Crispi, Macchi, relatore, e del ministro per l'interno, Peruzzi* — *Reiezione della proposta Bargoni, e approvazione dei tre primi articoli* — *Emendamento del deputato La Porta al 4°, non approvato* — *Istanze dei deputati Lazzaro e Cadolini circa le aggregazioni, e spiegazioni del ministro.* = *Approvazione dei sei articoli del disegno di legge per provvedimenti relativi ai postiglioni congedati per soppressione di servizio.*

La seduta è aperta alle ore 8 antimeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata mattutina che viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggi alla Camera:

De Pasquali Gaetano, di Catania, presidente del circolo straordinario delle Assisie in Catania — Suo discorso pronunciato nella solenne apertura del circolo medesimo, copie 2;

Dal ministro di grazia e giustizia — Annuario giudiziario pubblicato per cura di quel Ministero, copie 4.

Il deputato Zaccaria per cagione di affari privati chiede un congedo di giorni quindici.

Il deputato Ercole per ragione d'infermità si scusa di non potere assistere alle tornate della Camera.

(Questi congedi sono accordati.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI D'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE, SUL DAZIO CONSUMO E PER LA PEREQUAZIONE FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per l'attuazione delle leggi sul conguaglio dell'imposta fondiaria e sui redditi della

ricchezza mobile al 1° luglio; sul dazio consumo al 1° settembre 1864.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si procederà alla votazione degli articoli. Intanto domando al signor ministro delle finanze se accetta la proposta della Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« I contingenti del principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre, designati dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge di conguaglio dell'imposta fondiaria, quanto all'anno 1864 saranno applicati soltanto pel secondo semestre colla metà del rispettivo importo. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Il contingente fissato pel 1864 dall'articolo 2 della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile viene ridotto a metà, con applicazione al secondo semestre del detto anno 1864. »

(È approvato.)

« Art. 3. I diversi titoli d'imposta fondiaria per conto dello Stato fin qui vigenti e descritti nel quadro C annesso alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, come pure le varie tasse annoverate nell'articolo 37 della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, continueranno a rimanere in vigore fino al 1° luglio 1864. »

(È approvato.)

« Art. 4. La legge sul dazio di consumo avrà esecuzione col 1° settembre 1864. »

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LAZZARO. Prendo occasione da quest'articolo per domandare all'onorevole ministro delle finanze un chiarimento intorno al modo con cui in alcuni comuni dietro circolare del Governo si è cominciato ad organizzare il servizio pel dazio di consumo. Noi sappiamo che per circolare governativa trasmessa ai comuni per mezzo del prefetto le amministrazioni municipali hanno cominciato a riscuotere il dazio di consumo governativo fino dal 1° gennaio 1864. »

MINGHETTI, ministro per le finanze. A riscuotere?

LAZZARO. A riscuotere.

Io so di comuni in cui il dazio sul vino per parte governativa venne riscosso esattamente, so ancora che alcuni hanno resistito legalmente, e che esistono delle vertenze serie fra i contribuenti e gli esattori comunali per la parte del dazio di consumo che riflette il Governo.

Pregherei l'onorevole ministro per le finanze che dichiarasse se i contribuenti siano o non siano obbligati a pagare, come stanno pagando in alcuni paesi, il dazio di consumo governativo, sino dal 1° gennaio 1864, e se avendolo pagato, spetta loro la restituzione di ciò che hanno pagato.

Mi sono indotto a fare questa domanda all'onorevole ministro per le finanze, in occasione di quest'articolo di legge, perchè son troppi gli sconci che sono derivati sia per cattiva intellesione della legge, sia per parte di alcune autorità comunali, sia per eccesso di zelo di alcuna delle autorità governative.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Prima di tutto bisogna distinguere gli effetti della legge di cui oggi parliamo, dai dazi di consumo che già, come l'onorevole preopinante non ignora, esistono in moltissime parti del regno per conto o del Governo, o dei comuni, o dell'uno e degli altri insieme. Esiste per conto governativo, con piccola partecipazione dei comuni, ed amministrato dal Governo nella Lombardia, nella Romagna e nel Modenese; esiste in Toscana nelle sei maggiori città grandi murate, ed esiste a Parma e Piacenza, amministrato dal Governo, ma in favore dei comuni; esiste nelle antiche provincie in favore dei comuni, e questi pagano poi al Governo il canone gabelario; esiste in grandissima parte dei comuni delle provincie meridionali e di quelli delle Marche e dell'Umbria, per conto dei comuni, e dai medesimi amministrato.

Ora, non veggio quale ostacolo potesse porre la legge attuale alla riscossione dei dazi di consumo legalmente imposti dai comuni, i quali potranno continuare.

Se poi la riscossione a cui allude l'onorevole preopinante si riferisce alla tassa governativa sul consumo, in tal caso è evidente che non essendo stata promulgata la legge relativa, non può la tassa legalmente riscuotersi.

Questo mi sembra così chiaro che nulla ho da aggiungere.

Il Governo ha dovuto preparare tutta la materia occorrente all'esecuzione di questa legge, indipendentemente dalla sua promulgazione, per la ragione che nella legge vi è un articolo il quale dice che sarà attuata un mese dopo la sua promulgazione.

Ora, siccome si trattava di dover fare pratiche per venire ad accordi coi 7721 comuni del regno, evidentemente un mese non bastava a questa vasta opera. Anzi io ho chiesto che in questa legge sia fissato il primo settembre, per avere il vantaggio di pubblicarla fin d'ora, come agevolamento alla sua esecuzione, affinché tutti i contratti coi comuni che hanno voluto accettare l'abbonamento o la garanzia del *minimum* siano compiuti.

Ma i comuni stessi pagheranno al Governo non già la somma pattuita per tutto l'anno, bensì la quota proporzionale al quadrimestre del 1864, nel quale la legge sarà in vigore.

Fino al primo settembre il dazio di consumo rimarrà regolato dalle leggi che precedevano, le quali considerano ancora le riscossioni per parte dei comuni; la nuova legge non potrà produrre i suoi effetti se non dal primo settembre come è qui stabilito.

Io credo con questa mia risposta di aver categoricamente dato evasione alle domande dell'onorevole preopinante.

LAZZARO. Appunto perchè era assai chiaro che la riscossione del dazio di consumo nell'interesse governativo non poteva aver luogo, se non dal giorno in cui venisse posto in esecuzione, molta meraviglia mi ha recato il conoscere che in alcuni comuni si è cominciato a riscuotere il dazio governativo per effetto di questa legge, che non si è ancora posta in esecuzione.

Ai contribuenti che si son lagnati si è risposto: se dovrete esser rimborsati lo si farà.

Io ho avuto sott'occhio delle circolari di alcuni prefetti delle provincie meridionali, i quali hanno forse malamente interpretato le disposizioni del Ministero, e sulla base di queste circolari alcune Giunte municipali hanno fatto dei contratti cogli esattori, i quali hanno riscosso specialmente il dazio sul vino per conto del Governo.

Ed io parlo di comuni, nei quali il dazio di consumo non esisteva se non nell'interesse comunale; perchè l'onorevole ministro delle finanze conosce benissimo che nelle provincie meridionali, tranne la città di Napoli, ove il dazio di consumo sulla neve era nell'interesse del Governo, in quasi tutti i comuni del mezzogiorno il dazio non era governativo, ma comunale.

Io per altro son lieto che la risposta del signor ministro sia stata precisa e categorica, e varrà certamente a diradare ogni dubbio nell'animo dei contribuenti, perchè se essi conoscono ora i loro doveri, nel tempo stesso sanno ancora i loro diritti.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4.

(La Camera approva.)

1^a TORNATA DEL 15 LUGLIO

« Art. 5. È data facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di cinquanta milioni, oltre i centocinquanta milioni fissati dall'articolo 4° della legge 23 dicembre 1863, n° 1591, alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852, n° 1319. »

DE LUCA. Io per verità leggendo quest'articolo 5 ho dovuto esser colpito da due cose. In prima da meraviglia perchè l'onorevole ministro delle finanze l'accetti e mi meraviglio perchè sarebbe un controsenso colle dichiarazioni che ha fatte nell'ultimo suo discorso e nel suo piano finanziario. Dall'altra parte poi credo che non sia conveniente nell'interesse del credito di accordare questi 50 milioni di più, oltre ai 150, perchè il ministro meglio di me sa che quando una grande quantità di questi effetti si mettono in circolazione, ne viene un discredito, e forse forse non si potrebbero emettere.

Credo che si deve porre rimedio a questo, se si vuole mantenere il credito pubblico e tenerlo alto.

Non è la prima volta che è succeduto che questi effetti provarono un ristagno e vennero rimandati di mano in mano, e in conseguenza deprezzati di valore; ed è in questo senso solo che io mi permetto di fare queste osservazioni e di pregare il ministro delle finanze a voler dare quegli schiarimenti e regolarsi con quella prudenza che crederà migliore.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ringrazio l'onorevole De Luca il quale mi porge occasione di dire una parola su questo argomento.

Non vi è affatto controsenso fra l'accettazione che io ho fatta dell'offerta della Commissione e le dichiarazioni fatte pel passato.

La Camera ricorda che fino dal dicembre 1863, allorchè discutevasi il bilancio attivo, l'onorevole Pasini, l'onorevole Lanza ed io fummo d'accordo nello stabilire le occorrenze del servizio della tesoreria nell'anno corrente. L'onorevole Lanza per la parte che riguarda i beni demaniali intendeva di offrirmi 150 milioni di buoni del tesoro in anticipazione del loro prezzo: io credetti non opportuno di accettare l'offerta per le ragioni che testè ha indicato l'onorevole De Luca.

Però, in quanto a 50 milioni si contava sempre sul prodotto delle imposte nuove; ma la lunga discussione che ha avuto luogo in questa Camera e nell'altra, tanto sul progetto della ricchezza mobile, quanto, e più, su quello per la ricchezza fondiaria ha protratta l'applicazione di queste leggi molto più in là che non fosse dato di prevedere allora che eravamo nel mese di dicembre. Questo fatto non solo diminuisce i proventi, ma ne ritarda la riscossione; la ritarda soprattutto in quello che si riferisce alla legge della ricchezza mobile, perchè questa legge così importante, per giungere al normale nostro assetto finanziario, vuol essere applicata con molta ponderatezza e discernimento.

È un tentativo che si fa e bisogna che sia fatto nei modi e colle cautele le più efficaci per la buona riuscita; al qual fine gioverà di non assottigliare sover-

chiamente i termini che dall'una all'altra delle operazioni debbono trapassare.

Ed in vero la Camera ha per certo presente tutte le operazioni da fare per l'applicazione di questa legge. A non parlare della divisione e suddivisione del contingente, della formazione delle Commissioni provinciali e consortili, accennerò: primo, la nota dei contribuenti che i comuni debbono fare; secondo, la spedizione delle schede; terzo, la risposta del contribuente il quale denunci la sua entrata; quarto, la revisione dell'agente di finanza su queste schede, ed il supplire che fa egli a coloro che non avessero mandato le schede; quinto, l'esame delle Commissioni comunali e consortili sopra le schede medesime; sesto, la fissazione della quota imponibile a ciascun contribuente, poi la pubblicazione, gli appelli che si possono fare alle Commissioni provinciali, gli esami delle Commissioni provinciali, la decisione finale, e finalmente la spedizione delle cartelle o bollette di pagamento.

Bisogna dunque che tutte queste operazioni che sono già nel regolamento coordinate, non sieno fatte troppo in fretta, perchè si correrebbe rischio di compromettere la legge, invece di avere un buon catasto della ricchezza mobile sul quale dovremo fondarci per l'avvenire.

Si cominceranno però subito le operazioni, giacchè il regolamento è pronto, ed è pronto il disegno di ordinamento amministrativo, quale è richiesto per l'esecuzione di questa legge.

Tale era lo stato delle cose, ed io me ne preoccupava tanto che al servizio di tesoreria io mi avvisava di poter supplire colla prima rata del prezzo delle ferrovie, lasciando da parte i beni demaniali. Ma la decisione presa ieri l'altro dalla Camera (decisione che non era presa ancora quando io presentai questo progetto di legge) mi ha fatto capace che veramente è impossibile sperare che il Parlamento, prima di prorogarsi, discuta e voti la legge sopra la vendita delle ferrovie.

Fu in queste circostanze e per queste ragioni che la Commissione mi chiese se non converrebbe al servizio del tesoro l'aver 50 milioni di buoni disponibili. Io risposi che credeva in questo limite di 50 milioni, e per titolo d'anticipazione d'imposta che è il vero titolo per cui si vogliono dare i buoni del tesoro, e senza obbligo naturalmente di emetterli, di poter accettare questa offerta, convintissimo come sono (e di questo posso assicurare l'onorevole De Luca) che ciò non può assolutamente portare al nostro credito alcuna alterazione.

Trattasi di soli sei mesi, perchè, nel bilancio che sarà votato prima della fine dell'anno, verrà stanziata definitivamente la somma occorrente.

Io spero che queste spiegazioni bastino a chiarire l'onorevole De Luca, e spero e credo che la Camera vorrà accogliere la proposta di cui si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha la parola.

NISCO. Siccome io intendeva parlare nel senso del-

l'onorevole ministro, così credo mio debito di non incomodare la Camera. Se sarà necessario, prenderò la parola più tardi.

MELONI-BAILLE. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cadolini.

CADOLINI. Innanzi tutto vorrei ricordare alla Camera come non siasi mai usato d'introdurre in un progetto di legge articoli di questa natura senza che le relative proposte non avessero compito il giro degli uffici come è stabilito dal regolamento.

È facile scorgere che se in questo progetto di legge che si sta discutendo vi è una parte importante e grave, si è quella che contiene nell'articolo quinto, imperocchè riguardo agli altri articoli che stabiliscono le proroghe nell'applicazione delle diverse leggi di imposta, naturalmente non poteva sorgere discussione radicale di principii, essendo queste proroghe di necessità riconosciute evidenti sia da coloro che erano favorevoli, che da coloro i quali hanno combattute le imposte medesime.

La Commissione, incaricata di riferire intorno a questioni sulle quali non poteva sorgere controversia, ha profittato dell'occasione per proporre nella legge un articolo il quale dà al Governo la facoltà di emettere cinquanta milioni di buoni del tesoro, facoltà importantissima di cui non si parlava nel progetto ministeriale quale fu sottoposto all'esame degli uffici.

Mi piace sentire, dall'onorevole ministro per le finanze, a chiamar la legge d'imposta sulla ricchezza mobile, non più una legge, ma un tentativo. Dopo che egli tanto sostenne quel progetto di legge, dopo che propugnò con tanto ardore e fiducia il sistema di attuazione di quella imposta, giacchè, riguardo al principio, nessuno mai contestò l'opportunità della medesima, ma fu riguardo al metodo che il suo progetto fu combattuto; dopo, dico, di aver sostenuto così strenuamente il sistema da lui proposto per l'attuazione di quest'imposta, ora egli viene a confessare che è un semplice tentativo.

Io me ne congratulo con lui, perchè, secondo i miei principii, debbo dire che il signor ministro ha fatto dei progressi ed ha cominciato, sebbene tardi, a persuadersi che la legge, com'egli la volle formolata, presenterà nella sua attuazione le più grandi difficoltà.

L'onorevole ministro ha poi accennato al progetto della vendita delle ferrovie; e a questo riguardo mi occorre di ricordare, come sarebbe molto opportuno che quel progetto di legge ci fosse distribuito se non prima che si sciogla la Camera, almeno subito dopo.

Io che, come tutti noi, era assai curioso di esaminarlo, ho voluto andare alla stamperia ad accertarmi se la stampa procedesse alacremente: ma, per quanto io seppi, pare che non sieno ancora consegnati tutti i documenti da allegarsi al progetto.

Io pregherei pertanto l'onorevole ministro delle finanze di volere avvertire il suo collega dei lavori pubblici, affinchè si degnasse di sollecitare la trasmissione di que-

sti documenti ch'egli ha promesso e che tutti siamo desiderosi di conoscere sollecitamente.

Tornando ora all'articolo 5, io dico che un articolo di questa natura non si può introdurre in un progetto di legge così per incidenza, senza farlo passare per la via ordinaria degli uffici.

Io propongo che quell'articolo sia soppresso, e dichiaro che, qualora venisse dalla Camera approvato, voterò contro la legge.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

Le cose da me dette testè parmi spieghino chiarissimamente come questo articolo sia entrato nel presente progetto, e come strettamente si colleghi al concetto del ritardo nell'applicazione delle tasse. Se queste si applicassero dal 1° gennaio 1864 darebbero, per esempio, nella prediale da otto a nove milioni di più.

Quanto alla frase da me detta che la legge della ricchezza mobile è un tentativo, io credo in verità che non solo questa, ma tutte le tasse nuove, in un paese che non le sperimentò ancora, sono un tentativo.

Del resto io nel Senato ho avuto occasione larghissima di esporre qual era il modo con cui io credeva che potesse attuarsi questa legge; e non ho dissimulato, e lo ripeto anche oggi, come tenga per fermo che in tutte le leggi d'imposta, ed in questa specialmente, non c'è che l'esperienza la quale può far vedere quali riforme possano occorrere.

L'onorevole Cadolini vedrà che in tutto il mondo civile, e così fu nel Piemonte quando era separato dal resto d'Italia, le leggi d'imposte hanno dovuto essere tutte riformate, di mano in mano che l'esperienza veniva a dimostrare la loro imperfezione nell'uno o nell'altro punto.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Dopo queste parole, rinunzio.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Meloni-Baille.

MELONI-BAILLE. Ho chiesto di parlare per avere uno schiarimento.

L'onorevole ministro delle finanze, nell'articolo 2 della legge che stiamo discutendo, ha detto che il contingente fissato pel 1864 nell'applicazione della legge d'imposta sulla ricchezza mobile venne ridotto ad un terzo con applicazione al secondo semestre del 1864.

Ora dietro il disposto di quest'articolo, non si può intendere come si vada riscuotendo nel mese di luglio l'ammontare della tassa patente per tutto il 1864, mentre la presente legge era già presentata fin dal 22 giugno ultimo scorso; avrebbe potuto consigliare di far sospendere l'esazione della tassa-patente per il secondo semestre di questo esercizio.

Prevedo la risposta che mi darà l'onorevole ministro, cioè che si farà una bonificazione ai contribuenti sull'imposta della ricchezza mobile per la parte che avessero già pagato sulla tassa-patente; ma, supponiamo il caso che un contribuente abbia ad essere imposto sulla

1^a TORNATA DEL 15 LUGLIO

ricchezza mobile per una somma minore di quella che possa avere pagato per la tassa-patenti, in qual modo gli si farà la restituzione della maggior somma pagata?

MINGHETTI, ministro per le finanze. La domanda fatta dall'onorevole preopinante si riferisce ad una di quelle questioni che io ho esaminate, perchè è uno dei casi che presentano maggior gravità; ma io lo prego di riflettere che finchè la nuova legge non sia pubblicata, io sono obbligato di fare eseguire le leggi che esistevano. Io dunque ho dovuto ordinare, ed ho ordinato per tutte le provincie del regno, nelle quali le varie imposte sulla ricchezza mobile erano e sono in vigore, che in questa materia si procedesse come se non si fosse mai discussa la nuova ed unica legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. Questa legge non è che un progetto fino al giorno in cui la sanzione del Re avrà approvato ciò che hanno fatto le due Camere. Però io soggiungo che tosto che sarà pubblicata la legge che stiamo discutendo sarà mia cura di dare le disposizioni perchè non sia riscossa sulla base delle antiche leggi che la sola parte che riguarda il primo semestre.

L'onorevole Meloni-Baille sa bene che nelle antiche provincie in generale le tasse mobiliari si pagano piuttosto nel secondo semestre, anzichè nel primo; nondimeno non nego vi siano alcuni che hanno già pagata la tassa dell'intera annata.

In questo caso, o essi dovranno pagare di più per la ricchezza mobile, e non pagheranno che la differenza, oppure per la ricchezza mobile dovranno pagar meno di quello che hanno pagato per la mobiliare e personale, per le patenti e per le vetture, ed allora converrà restituir loro la differenza. Ciò necessariamente creerà qualche imbarazzo, ma bisognerà pur soddisfare al debito di restituire.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 5:

« È data facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di cinquanta milioni, oltre i centocinquanta milioni fissati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1863, n. 1591, alle condizioni prescritte all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852, n. 1319. »

(È approvato.)

« Art. 6. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Poichè siamo al termine di questa legge, non credo di dover lasciar passare questa discussione senza chiedere un nuovo schiarimento all'onorevole ministro delle finanze, sembrandomi che la sede opportuna di questa domanda sia appunto nell'occasione che si discute questa legge.

L'attuazione delle tre nuove leggi d'imposta porterà necessariamente una riforma generale in tutto l'organismo del servizio, sia relativo alle contribuzioni dirette, sia relativo al demanio e tasse. Vi sono delle preoccupazioni dappertutto su questo nuovo argomento

cui il Ministero dovrà por mano quando queste leggi avranno a funzionare.

Sarebbe utile che il ministro delle finanze ci dicesse quale sia il suo intendimento rispetto a questa riforma generale.

Tanto più son mosso a fare questa domanda, inquantochè, riflettendo essa al bilancio, entra appunto nelle attribuzioni della Camera.

Le direzioni provinciali delle contribuzioni dirette andranno a cessare, oppure continueranno a funzionare?

Tutti coloro che fanno parte di questo servizio faranno parte del servizio demanio e tasse, o viceversa s'istituirà, come sembra, una direzione generale del censimento, oppure ciò non avverrà?

Aspetto che l'onorevole ministro dia schiarimenti opportuni, parendomi che non vi possa essere nel darli inconveniente veruno.

SANGUINETTI. L'onorevole signor ministro, nel rispondere all'onorevole De Luca, ha detto che già sta in pronto il regolamento e l'organizzazione del personale onde attuare l'imposta importantissima e di difficile esecuzione della ricchezza mobile.

Ho piacere che l'onorevole ministro abbia preparato quanto è necessario per l'esecuzione di questa legge, ma non v'ha dubbio che la parte stessa dell'esecuzione presenta moltissime difficoltà. Corrono delle voci che non voglio per ora riferire. Non dubito però che il signor ministro vorrà procedere in questa parte con tutta ponderatezza.

Ebbe ragione il signor ministro quando disse ch'è un tentativo la legge sulla ricchezza mobile. Ora non vorrei che, trattandosi d'una legge per sè stessa di così difficile esecuzione, si venisse a fare un tentativo anche nel modo d'esecuzione. Si dice che si voglia fondere la direzione generale del registro colla direzione generale delle tasse, che si vogliano fondere le direzioni provinciali del registro con quelle delle contribuzioni dirette. Ora questa prova fu già fatta, e non credo che siavi inconveniente a riunire le due direzioni generali, come credo che non vi sia inconveniente a riunire le direzioni provinciali.

Adottato il principio che si fondano le due direzioni generali non vi sarebbe più ragione di tener separate le direzioni provinciali.

La necessità di dividere le direzioni provinciali nacque sotto il conte di Cavour allorchè, moltiplicate le contribuzioni dirette colle imposte molteplici, si sentì il bisogno di scindere in due la direzione generale del registro e tasse, formando quella del registro e l'altra delle contribuzioni dirette.

La difficoltà del problema non istà nella divisione od unione delle due direzioni generali e delle varie direzioni provinciali, ma la questione gravissima che esiste qui sta negli ultimi agenti della gerarchia; la questione gravissima sta in ciò: nel vedere, cioè, se la formazione dei ruoli, poichè tutto il difficile sta nella formazione del catasto, ossia nella formazione dei ruoli, la que-

stione gravissima per me, e sulla quale non vorrei che il ministro prendesse deliberazione di sorta senza maturo e ponderato esame, la questione sta nel vedere, cioè, se la formazione della matricola dei ruoli debbe essere affidata a verificatori, come si fa in Francia, oppure agli ufficiali del registro.

Io non tratto per ora questa materia che viene improvvisa, poichè la Camera non è e non può essere chiamata a deciderla, anzi pregherei il signor ministro a non voler su questa parte neppure esprimere la sua opinione, perchè vorrei che la ponderasse assai bene; ma con tutto ciò essendosi sollevata la questione dall'onorevole Lazzaro, credo bene fare qualche breve osservazione onde, non fosse altro, mettere il ministro in avvertenza che non prenda qualche incauta determinazione senza calcolarne la conseguenza.

Corre voce che il ministro voglia fare eseguire la legge sulla ricchezza mobile dagli ufficiali del registro.

Mi venne detto che la maggior parte dei direttori del registro, interrogati su questo punto, abbiano risposto negativamente, ed abbiano detto che, ove si affidasse agli ufficiali del registro la compilazione di questi ruoli, essi sarebbero distratti dalle loro occupazioni e ne verrebbe una grave iattura alle finanze, poichè la legge di bollo e registro non potrebbe essere eseguita come si conviene; d'altra parte parmi evidente che gli uffici che ora fanno i verificatori sono incompatibili cogli uffici che fanno gli ufficiali del registro, perchè gli ufficiali del registro devono stare immobili al loro posto, onde registrare gli atti che loro si portano dai notai e dai tribunali, e tassarli, quando invece l'ufficio dei verificatori per formare la matricola dei ruoli e del catasto della ricchezza mobile sta nel girare più comuni onde prendere le debite e necessarie informazioni.

Dunque ci sarebbe incompatibilità; d'altra parte tutti coloro che hanno una qualche contezza dell'amministrazione del registro sanno che gli ufficiali del registro di circondario hanno tale una mole di affari che hanno uno, due, tre, quattro e più impiegati che dipendono da loro e sono da loro salariati. Dunque la gran tema per me si è che si venga a distrurre questa amministrazione.

Un'altra tema si è che non si apporti un altro aggravio alle finanze dello Stato. Poichè notate che attualmente nelle antiche provincie abbiamo verificatori al di là del bisogno: ne abbiamo uno ogni due o tre mandamenti; basterebbe averne uno per circondario, come si usa in Francia. E sarebbe facile far questa diminuzione di personale quando si affidasse il lavoro materiale della copia dei ruoli alle direzioni, le quali potrebbero prendere temporariamente degli amanuensi per quindici giorni, o per un mese, se occorre. Così si pratica in Francia e potrebbe praticarsi anche da noi.

In Lombardia, in Toscana, nel Napoletano, sotto altri nomi, esistono pure questi verificatori. Dunque il personale esiste; il signor ministro, senza aumentare di un individuo il personale, potrebbe prendere quel soprappiù di verificatori che vi è in Piemonte, trasportarlo nel-

l'Emilia e l'amministrazione sarebbe impiantata. Invece mi si dice che si voglia fare un aumento, non so adesso di quanti ispettori del registro, di quanti commessi che si vogliono aggiungere agli ufficiali del registro, il che apporterebbe un aumento di personale ed una grave spesa, e per altra parte il personale subalterno che attualmente dipende dalla direzione delle contribuzioni dirette, dovrebbe essere posto o in giubilazione, oppure in aspettativa.

Di più, o signori, notiamo che attualmente l'amministrazione del registro è così formata che il suo personale non corrisponde proprio al bisogno ed ai doveri che gl'incombono. Non dobbiamo dimenticare questo fatto che l'amministrazione del registro è nuova nelle provincie napoletane e siciliane, perchè colà non vi era che una tassa fissa pei contratti; quindi là si è dovuto impiantare un personale nuovo; e di questo non vi è forse che un ventesimo, il quale possa dirsi abile. (*Rumori*) Si è dovuto improvvisarlo. Ed io non ne fo colpa agl'impiegati; saranno intelligentissimi, ma io dico che in tutte le amministrazioni, per avere dei buoni ufficiali del registro, gl'impiegati fanno un volontariato di tre o quattro anni; così si è fatto in Piemonte, così si fa in Francia; invece là si presero giovani, si tennero tre mesi a scuola e se ne fecero subito tanti insinuatori.

Sieno pure di eletta intelligenza; ma dove è la pratica? E la perizia che dalla pratica solo si acquista? La risposta vi è data dai proventi delle successioni nei mezzodi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sanguinetti a volersi tenere di più alla questione di cui si tratta, poichè la tesi che ora egli svolge è affatto estranea all'argomento in discussione.

SANGUINETTI. Ho finito: dunque io dico che quando si dovesse portare un sì forte ampliamento nel personale tecnico del registro, non sarebbe possibile trovare subito tanto personale adatto, egli è perciò che senza volere che il ministro ora mi risponda, mi restringo a confidare nella sua saviezza, e spero che egli vorrà ponderare ben bene questa materia e prendere specialmente il parere delle persone più competenti nella pratica degli affari di questa natura; vorrei proprio ch'egli consultasse i direttori del registro provinciale che sono quelli che vedono da vicino come si eseguono queste leggi d'imposta e che conoscono i procedimenti dell'amministrazione.

Del resto, non desidero che il ministro venga qui a compromettere la questione coll'esternare in questo momento la sua opinione; può aversi già fatta un'opinione e può questa mutarla. È mio unico pensiero metterlo in avvertenza contro un esperimento di nuovo genere negli ordini finanziari, il quale potrebbe costare caro alle nostre finanze.

PRESIDENTE. « Art. 6°. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

(È approvato.)

NISCO. Domando la facoltà di parlare per rivolgere

una preghiera all'onorevole ministro delle finanze, presidente del Consiglio.

Ho creduto mio debito di non interrompere la discussione di questa legge e prendere la parola in occasione dell'articolo 4° per una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio, e la fo ora in breve.

Io so, e lo so per prova avvenuta sotto i miei propri occhi, che la legge intorno al dazio di consumo non è eseguita secondo lo spirito e secondo anche la sua lettera, non già per mal volere del Governo o per non regolari istruzioni del Governo, e neanche credo per volontà dei principali agenti provinciali, ma ben soventi per errore di coloro che sono stati incaricati dai prefetti a trattare accolti o appalti coi comuni circa l'esazione di codesto dazio.

Il signor ministro conosce che trattandosi di dazio pel consumo del vino da pagarsi dai comuni rurali, o aperti, questo dazio si deve, non secondo il consumo che si fa nel comune, ma bensì secondo la vendita che se ne fa nel comune medesimo; è un dazio precisamente sullo smercio a minuto.

Lo zelo soverchio dei bassi agenti spediti dalle prefetture è stato tale da far velo agli occhi della mente loro per forma che hanno dato un senso diverso alle parole della legge, e preteso che fossero sottoposti a dazio alcuni comuni rurali tanto piccoli che non hanno neppure una vendita a minuto, obbligando questi comuni di stabilire un dazio da pagarsi in ragione del consumo che si faceva del vino dagli abitanti.

Ad esempio, nel comune di Sannazzaro nel mandamento di San Giorgio, comune che fa parte del mio collegio elettorale, c'è andato un agente finanziario, ed ha preteso che quel comune pagasse in ragione del consumo ed il municipio (nol dico ad elogio dei miei elettori, che non avevano ben compresa la legge) si obbligò di pagare per 300 quintali all'anno.

Essendo io andato per due giorni ultimamente nel mio collegio elettorale, mi fu dimostrato come quel comune si trovasse aggravato moltissimo per aver accettato questo obbligo. Io allora mostrai ai miei elettori come essi erano caduti in errore, poichè non essendovi nel comune una vendita al minuto, non erano obbligati a pagare dazio veruno. Quindi consigliai loro di portar reclamo presso il prefetto di Benevento.

Io non so davvero se e come hanno portato questo reclamo, certo è che sino a quest'ora sul loro reclamo non fu dato provvedimento nessuno.

PLUTINO. Domando la parola.

NISCO. Dunque io prego il signor ministro a volere dare istruzioni al prefetto affinchè la legge sia eseguita secondo è stata intenzione del Parlamento di votarla e mente del Re nel sanzionarla.

Ed in questa occasione fo osservare al signor ministro come le leggi d'imposte siano più affliggenti e dolorose pel modo d'esecuzione, che per la tassa che si paga.

Perciò io sono sicuro che l'onorevole signor ministro farà eseguire la legge secondo il suo spirito e la sua let-

tera, e libererà il comune di Sannazzaro e gli altri comuni, che trovansi nella stessa condizione, da una tassa che a loro non spetta di pagare.

PLUTINO AGOSTINO. Il fatto parziale al quale allude l'onorevole Nisco si può generalizzare per moltissimi comuni. Da essi vengono reclami in gran numero per l'imposta del consumo. Tali reclami sono ancora pendenti.

Prima che si applichi la legge al 1° settembre, io prego il signor ministro di dare energiche disposizioni affinchè questi reclami siano definiti in qualunque modo.

A questo si riduce la mia preghiera, perchè così la legge avrà un effetto più pratico e meno odioso.

MINGHETTI, ministro per le finanze. È così evidente che le cose a cui accennano gli onorevoli preopinanti sarebbero male interpretazioni od abusi, da non poter cadere dubbio che, se realmente si verifica che siano stati fatti, saranno impediti o repressi. Dico impediti perchè, non essendo pubblicata la legge, tutti questi non sono altro che apparecchi. Ma è evidente che la legge prescrive il modo di riscossione, il quale è pei comuni chiusi un dazio d'introduzione, e pei comuni aperti un dazio sugli esercenti.

Dunque non può nascere dubbio che si possa andare dall'agricoltore a tassare personalmente il suo consumo in ragione quasi di una capitazione. Se ciò fosse avvenuto, sarà impedito assolutamente.

Giacchè ho la parola, vorrei rassicurare l'onorevole Lazzaro, che mi ha chiesto se l'organizzazione nuova avrebbe perturbato degli interessi legittimi, che questa organizzazione non perturberà interessi legittimi. Il mio scopo nel pensare a quest'organizzazione è stato di creare il minor numero possibile di nuovi impiegati e di aggravare il meno possibile lo Stato, le provincie e i comuni.

Prego poi l'onorevole Sanguinetti a riflettere che una legge nuova o bisogna che sia eseguita da agenti speciali o da agenti già esistenti. Se da agenti speciali, bisognerebbe creare una gerarchia nuova d'impiegati la quale per la ricchezza mobile sarebbe immensa; se poi dev'essere eseguita da agenti che abbiano anche altre occupazioni, l'obbiezione che egli mi ha fatto potrà sempre essere portata innanzi; si potrà sempre dire che quelli debbono badare alle incombenze che prima avevano. Resta solo a vedere se quelle incombenze siano incompatibili colla nuova, e se non si possa trar partito da quelli stessi che già hanno un ufficio del Governo anche nell'applicazione della tassa nuova.

Io mi fermo a questo punto, aggiungendo soltanto che mio scopo è quello di riunire, anzichè dividere, di non creare una nuova gerarchia d'impiegati.

La sola parte nella quale mi pare che si richieda un servizio speciale, che esiste già dappertutto, ma slegato e senza direzione centrale, è quella del censimento e del catasto. È una materia *sui generis*, la quale mi pare che debba essere tenuta separatamente da altre amministrazioni. Ma in tutto il resto dei servizi finan-

ziari il mio scopo finale sarebbe di aggrupparli insieme nelle provincie e di rendere gli uffizi meno numerosi e di minor spesa.

LAZZARO. Dunque sembra che tutto il ramo del servizio per le contribuzioni dirette venga ad essere riunito nel ramo *Demanio*.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Lo è effettivamente nelle provincie meridionali. In quelle provincie non esistono direzioni di contribuzioni dirette. Le direzioni provinciali del demanio e delle tasse fanno anche attualmente l'ufficio di direzione delle contribuzioni.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ACQUISTO DI PARANZELLE E PIROSCAFI PER USO DOGANALE.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione sul progetto di legge per acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso doganale (Spesa straordinaria sui bilanci 1864-1865 del Ministero delle finanze).

Si dà lettura del progetto.

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa di lire 1,306,666 68, da iscriversi nei bilanci passivi del Ministero per le finanze pel 1864 e 1865, come segue :

« 1° Di lire 250,000 per l'acquisto di cinquanta paranzelle, da iscriversi nel capitolo 23 della parte straordinaria del bilancio per il 1864;

« Di lire 300,000 per l'acquisto di due piroscafi, e di lire 13,000 per riparazioni straordinarie di prolungamento al piroscavo *San Paolo*, da iscriversi nel capitolo 24 della parte straordinaria dello stesso bilancio in sostituzione della somma di lire 300,000, che ivi figura per manutenzione di un piroscavo e di alcune cannoniere;

« 3° Di lire 137,000 per ispeze d'esercizio e di manutenzione del piroscavo *San Paolo*, e di lire 6,666 08 per risarcimento al Ministero della marina sulle spese d'esercizio, per un bimestre, di due nuovi piroscafi, da iscriversi con queste denominazioni, nella parte ordinaria del bilancio pel 1864, in apposito capitolo, sotto il numero 109ter;

« 4° Di lire 450,000 per l'acquisto di altri tre piroscafi da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1865;

« 5° Di lire 150,000 per ispeze d'esercizio e di riparazioni del piroscavo *San Paolo*, e di lire 100,000 per risarcimento al Ministero della marina sulle spese d'esercizio di cinque piroscafi, da iscriversi nella parte ordinaria del bilancio per il 1865. »

La discussione generale è aperta.

Il ministro delle finanze accetta il progetto della Commissione?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Accetto.

PLUTINO AGOSTINO. Prego il signor ministro a volersi benignare di ripartire la costruzione di queste 50 paranzelle nei vari dipartimenti.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io ho dato fra i documenti anche il disegno di queste paranzelle. È una questione del resto che spetta alla marina, non a me.

PLUTINO AGOSTINO. Queste piccole costruzioni marittime, che potremmo chiamare di cabotaggio, si possono eseguire in tutto il litorale italiano. E quindi pregherei il signor ministro, se il servizio pubblico non ne soffrirà danno, a voler aprire degli incanti nei vari compartimenti marittimi per queste costruzioni che devono servire alle varie provincie italiane.

COLOMBANI. Se l'onorevole preopinante si limita a domandare che gli incanti, quando ne sarà il caso, siano pubblicati nelle varie provincie del regno, io unisco il mio voto a quello dell'onorevole Plutino e la mia raccomandazione alla sua. Ma se egli intende invece di far raccomandazioni e di dar suggerimenti che vincolino minimamente il ministro a distribuire in un modo piuttosto che in un altro il lavoro e le somministrazioni necessarie allo Stato fra le varie provincie, io mi oppongo con tutte le forze e con tutta l'insistenza che la Camera mi vorrà permettere. Sarebbe un togliere al ministro la responsabilità che gli deve rimanere; sarebbe un rinnegare fra provincia e provincia italiana quei principii stessi di libero scambio, che prevalsero ovunque nei rapporti nostri coll'estero.

PLUTINO AGOSTINO. Non fu mio intendimento vincolare il signor ministro; io l'ho pregato soltanto di ripartire, per quanto sarà possibile, questo beneficio, perchè in tutti i cantieri del litorale italiano possono essere in identiche condizioni eseguite queste costruzioni.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Allora verranno agli incanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo di cui testè si è dato lettura.

(La Camera approva.)

VOTAZIONE E APPROVAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione per scrutinio segreto sui seguenti schemi di legge già approvati per articoli.

Prego i signori deputati, dopo la votazione, di rimanere nella Camera, poichè si discuteranno altre leggi. (Si procede allo squittinio segreto.)

Risultamento delle votazioni sui progetti di legge :

Aumento di forza nell'arma dei Carabinieri reali.

Presenti e votanti 197

Maggioranza 99

Voti favorevoli 150

Voti contrari 47

(La Camera approva.)

1^a TORNATA DEL 15 LUGLIO

Maggiori spese riflettenti le provincie meridionali.

Presenti e votanti	197
Maggioranza	99
Voti favorevoli	154
Voti contrari	43

(La Camera approva.)

Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per il collocamento a riposo.

Presenti	197
Votanti	196
Maggioranza	99
Voti favorevoli	121
Voti contrari	75
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Spese nuove e maggiori spese sui vari bilanci del 1861, compreso quello delle provincie meridionali.

Presenti e votanti	197
Maggioranza	99
Voti favorevoli	147
Voti contrari	50

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA SEPARAZIONE DEL COMUNE DI SANCIPIRELLO DAL COMUNE DI SAN GIUSEPPE.

PRESIDENTE. Segue per primo all'ordine del giorno il progetto di legge per la separazione della borgata di Sancipirello dal comune di San Giuseppe, nel circondario di Palermo.

Do lettura del progetto di legge:

« Art. 1. La borgata di Sancipirello, ora unita al comune di San Giuseppe, nel circondario di Palermo, è costituita comune indipendente.

« Art. 2. Hanno forza ed effetto legale tutti gli atti amministrativi e giudiziari compiuti nella suddetta borgata dal 1° giugno 1860, giorno in cui si separò di fatto dal comune di San Giuseppe, e si costituì un'amministrazione propria e indipendente.

« Art. 3. È assegnata al nuovo comune di Sancipirello quella parte delle terre e rendite patrimoniali del comune di San Giuseppe, che può competergli in ragione di popolazione.

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato, udito il parere del Consiglio provinciale di Palermo, a provvedere con decreto reale all'effettiva divisione delle terre e rendite patrimoniali ed alla delimitazione del territorio dei due comuni.

« È altresì autorizzato a provvedere a ciò che concerne l'ordinamento delle rispettive amministrazioni ed a tutt'altro occorrente per la esecuzione della presente legge. »

La discussione generale è aperta.

Il deputato Bargoni ha la parola.

BARGONI. La Commissione incaricata dagli uffizi di riferire su questo progetto di legge, dichiara in modo molto esplicito nella sua relazione che essa fu unanime nel ritenere in tesi generale essere supremo bisogno in Italia di favorire la riunione dei comuni piuttosto che saucirne le disaggregazioni. Aggiunge poi di non avere nemmeno sentita la necessità di svolgere le ragioni di questa opinione, perchè crede esistano nella coscienza di tutti. E dal canto mio sono convinto che in ciò essa abbia perfettamente ragione.

Ma subito dopo, e con poca logica, a mio credere, la Commissione soggiunge che nel caso concreto bisogna abbandonare quella massima.

Naturalmente a ciò deve essere stata condotta da potenti ed eccezionali ragioni, alcune delle quali sono svolte nel suo elaborato lavoro. Ma dal canto mio credo che quelle ragioni, benchè realmente alcune siano potenti ed altre possano veramente chiamarsi eccezionali, non resistano ad una seria e lunga confutazione, a cui per avventura dovessero venir sottoposte.

Se non che non è mio intendimento di chiamare la Camera su questo terreno: io porto piuttosto a lei dinanzi quella questione pregiudiziale che la Commissione aveva proposta a sè medesima, e che con mio dispiacere vedo che essa non ebbe poi a risolvere affermativamente.

La questione, che la Commissione si propose, era questa: se fosse meglio rimandare la discussione di questo progetto di legge al momento in cui dovrà provvedersi al generale riordinamento delle interne circoscrizioni territoriali. Ed io ora, riprendendola, la appoggio a due considerazioni: la prima che, siccome la principale causa che si fa valere per appoggiare questo progetto di legge è la pretesa esistenza di odii che dividono il comune di San Giuseppe dalla borgata di Sancipirello, mi pare che sarebbe prudenza politica il venire ad una decisione formale intorno alla loro aggregazione o disgregazione, soltanto allora che si provvederà, come dissi, al generale riordinamento delle interne circoscrizioni territoriali, dappoichè facendo una apposita legge si può forse correr pericolo di rinfoculare quegli odii, e dar occasione a manifestazioni reciprocamente ostili: la seconda considerazione è fondata sull'esistenza, che la Commissione riconosce e che io stesso non voglio negare, di una condizione di cose veramente eccezionale, in quanto che la borgata di Sancipirello da quattro anni si regge da sè. Ma se da quattro anni essa si regge da sè, senza che ne sia nato alcun pregiudizio, io non vedo ragione per cui la Camera non possa acconsentire che continui ancora nella stessa condizione per altri due, tre o quattro mesi, riserbandosi di venire poi a far cessare in un senso o nell'altro questo stato anormale di cose allorquando si provvederà all'annunciato riordinamento.

Per queste considerazioni, io prego la Camera di accogliere questa proposta pregiudiziale...

CRISPI. Domando la parola.

BARGONI.... che sostanzialmente si risolve in una vera e semplice proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. La questione pregiudiziale fu mal posta. Io la combatto e combattendola difendo altresì nel merito il disegno di legge posto in discussione.

Se nelle provincie meridionali mancasse una legge atta a determinare i casi nei quali una borgata possa essere elevata a comune, io comprenderei che dovessimo attendere il giorno in cui il Parlamento avrà stabilito le norme alle quali alludeva l'onorevole deputato Bargoni.

Ma nelle provincie meridionali la legge esiste ed è quella del 1° maggio 1816.

La legge del 1° maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale nelle provincie meridionali stabilisce nell'articolo 8 che ci sono tre classi di comuni: la prima è di quelli che hanno una popolazione di 6000 e più individui; la seconda di quelli che hanno una popolazione da 6000 a 3000 abitanti, la terza classe di quelli che hanno una popolazione minore di 3000 abitanti.

In quella legge è anche detto il modo come una borgata o una frazione di comune possa essere elevata a comune indipendente, e sono date le facoltà necessarie all'intendente (oggi prefetto), perchè il medesimo in Consiglio d'intendenza (oggi Consiglio di prefettura), con una deliberazione motivata, dia le ragioni in virtù delle quali queste separazioni di comuni e queste elevazioni di nuovi comuni possano e debbano esser operate.

La borgata di Sancipirello di fatto è un comune. Essa sorse nel 1838 in conseguenza di una frana che avvenne nel comune San Giuseppe.

A qualche distanza da San Giuseppe coloro i quali furono colpiti da cotesto accidente fisico, andarono a costruire nuove abitazioni. Al 1848 essi chiesero che la loro borgata fosse riconosciuta quale comune indipendente.

La Camera dei comuni di Sicilia aderì a tale domanda; i pari non giunsero a tempo a convalidare cotesto voto, e siccome sciaguratamente la Sicilia ricadde sotto i Borboni, anche Sancipirello ricadde nella soggezione dell'antico comune di San Giuseppe, dal quale la rivoluzione l'aveva giuridicamente distaccato.

Nel 1855 gli abitanti di Sancipirello ripeterono le loro istanze. Furono fatte le pratiche necessarie, e si riconobbe che quella borgata aveva le condizioni richieste dalla legge del 1° maggio 1816 per ottenere la voluta autonomia.

Sotto il Governo dei Borboni non si giunse a tempo; ma fortunatamente per l'Italia, la rivoluzione cacciò un'altra volta quella dinastia, e Sancipirello, giovandosi del trionfo nazionale, riprese esso stesso la sua indipendenza.

Questa condizione di fatto fu in qualche modo legalizzata dalla Dittatura, e duolmi come l'amico mio, l'onorevole Bargoni, il quale fu segretario del Governo

prodittatoriale, venga oggi a combattere un atto il quale sorge dal Governo stesso di cui fece parte.

La Camera deve sapere che, appena istituiti col decreto del 17 maggio 1860 i governatori distrettuali, costoro ebbero potestà dittatoriale, e fecero atti legislativi. Il governatore di Palermo, il quale reggeva quel circondario, non ostante che la capitale non fosse ancora sotto il dominio della rivoluzione, andò in Sancipirello, vi fece nominare il Consiglio comunale, vi istituì il capo del municipio, e da quel momento, per atto speciale di esso governatore, Sancipirello cominciò ad esistere di diritto qual ente morale, padrone di sè.

Dal 1860 in qua, quell'amministrazione esiste; intanto, le autorità locali volendo sciogliere ogni dubbio che potesse sorgere dalla mancanza d'un atto sovrano che le desse sanzione, si rivolsero al Governo del Re nei modi stabiliti dalla legge del 1° maggio 1816 perchè un atto del Parlamento intervenisse a suggellare quello che di diritto esiste dopo la rivoluzione.

Fu chiesto il parere del Consiglio provinciale e il giudizio del Consiglio di prefettura, e tutti unanimemente decisero che dovesse cotesta borgata, la quale ha una popolazione al di là di quello che si richiede per comuni di terza classe, elevarsi in comune.

Ma c'è qualche cosa di più, o signori: questo comune di fatto esistendo, ed io soggiungo giuridicamente esistendo, ma non essendo riconosciuto per atto del Parlamento, si trova in condizioni del tutto anormali.

Avvenendo atti giuridici, qualche conflitto è surto in materia giudiziaria tra le autorità di Sancipirello e le autorità di San Giuseppe, dalle quali, altra volta, le prime dipendevano.

Il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Palermo e tutte le autorità giudiziarie hanno anche chiesto che coteste ragioni di dissidi terminassero, e che il Parlamento volesse consacrare quello che dalla rivoluzione fu fatto.

Posto ciò, io non comprendo perchè si voglia respingere il disegno di legge venutoci per iniziativa reale; il rigetto, allo stato delle cose, avrebbe un cattivo significato. Se alla Camera non si fosse portata la domanda di elevazione di Sancipirello a comune, esso sarebbe rimasto nelle condizioni in cui è, e ch'io ritengo giuridiche perchè la sua vita trae vero diritto dalla rivoluzione. Votando contro la proposta del Governo, nascerebbe il dubbio se fosse o no legale l'amministrazione di Sancipirello. Portata alla Camera la quistione non può risolversi contro; ove ciò avvenisse, si verrebbe implicitamente a dichiarare che Sancipirello si trova in uno stato illegale e verrebbero ad infirmarsi tutti gli atti che sono avvenuti dal 1860 al giorno d'oggi.

La Camera comprenderà benissimo quali ne sarebbero le cattive conseguenze.

L'onorevole mio amico deputato Bargoni vi parlò che rimandandosi questa quistione al giorno in cui il Parlamento andrebbe a stabilire le norme per un rior-

1ª TORNATA DEL 15 LUGLIO

ganamento delle circoscrizioni territoriali, si toglierebbero i dissidi possibili. Ma egli in ciò s'inganna; i dissidi anzi rinascerrebbero più gravi se la borgata di Sancipirello forzatamente ritornasse alla dipendenza dell'antico comune di San Giuseppe. Al contrario lasciando ognuno indipendente, libero in casa sua, questi dissidi cesserebbero ove ce ne fossero, e si metterebbe quella pace che altrimenti verrebbe turbata.

Quindi ho ragione di credere che la quistione sospensiva non sarà accettata, e che questo disegno di legge passerà a gran maggioranza come tutti quelli che abbiamo oggi votato.

BARGONI. Domando la parola per dare qualche schiarimento.

MACCHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Bargoni ha la parola.

BARGONI. La Camera può comprendere che coll'abitudine che mi ho di prendere raramente la parola, deve dolermi grandemente di trovarmi quest'oggi in contraddizione coll'onorevole mio amico Crispi; ma avendo presa cognizione dei precedenti che riguardano questa questione, ed avendo ponderatamente valutate le ragioni che il municipio di San Giuseppe cerca di far valere, io adempio ad un dovere sostenendo un'opinione contraria a quella di un amico, dal quale, in politica soprattutto, non è mia abitudine di separarmi, essendo comuni le nostre convinzioni.

CARNAZZA. Domando la parola.

BARGONI. Nel combattere la questione pregiudiziale l'onorevole mio amico Crispi è entrato alquanto nel merito, ed ha fatto anche un'esposizione storica abbastanza diffusa.

Ora, sarebbe precisamente intorno ai precedenti storici che qualche diversità potrebbe essere sottoposta all'attenzione della Camera. In particolare, riguardo alle domande che furono fatte nel 1855, io potrei dare comunicazione delle deliberazioni delle autorità politico-amministrative di allora, le quali, con molte e solide ragioni, si opposero, malgrado l'esistenza della legge del 1816, alla disgregazione di questa borgata dal comune di San Giuseppe.

Nel 1860 le disposizioni che furono prese emanarono da un decreto molto generale, il quale faceva rivivere tutto lo stato di cose che esisteva nel 1848.

Io sono ben lungi dal volere in un modo qualsiasi censurare questo decreto, dal volere menomamente mettermi in contraddizione colle disposizioni di esso, soprattutto quanto alla parte politica; ma qui si trattava di uno stato di fatto, che si cercò di far rivivere, ed è intorno a questo che vi può essere questione; cosicché mi sembra che non ci possa essere contraddizione nel sostenere che qualche obbiezione in proposito si possa fare.

Io non divido l'opinione dell'onorevole Crispi riguardo al cattivo significato che possa avere la nostra deliberazione d'oggi quale io l'invoco. Ammetto anch'io che la reiezione immediata ed assoluta di questo progetto di legge potrebbe forse ingenerare delle

difficoltà; ma siccome si tratta di lasciare le cose nello stato in cui sono; siccome si tratta unicamente di sospendere ogni decisione sino a tanto che con maggior maturità si possa prendere una deliberazione, fintantochè soprattutto la soddisfazione che si desse all'uno od all'altro dei due comuni potesse assumere il carattere di una conseguenza di norma generale adottata per la circoscrizione territoriale di tutto il regno, mi pare che ciò facendo si enterebbe in un ordine di idee assai conveniente; ed è per questo che io insisto nella mia mozione sospensiva, riserbandomi, quando non venisse accolta, di giudicare se sia il caso di entrare in maggiore discussione.

MACCHI, relatore. La Commissione è dolente di non poter acconsentire alla proposta sospensiva del deputato Bargoni; e a me poi riesce spiacevolissimo il dovermi far organo di questa deliberazione della Commissione, primo per la consuetudine di amicizia e per la conformità di opinioni che mi fa trovare quasi sempre d'accordo col deputato Bargoni; secondo perchè realmente anch'io sono animato dai principii medesimi che lo muovono a fare la sua proposta.

Ma se, per regola generale, io ritengo con lui che sia conveniente il favorire piuttosto l'ingrossamento che la divisione dei comuni, è pur vero che ogni regola deve ammettere le sue eccezioni. È a sapersi che nella prima discussione fatta nell'ufficio di questo progetto di legge io mi sono mostrato contrario, per le ragioni medesime che venne or ora svolgendo il mio amico Bargoni. Ma, entrato in seno della Commissione, quando si dovette esaminare le ragioni di fatto che hanno determinato il Ministero a proporre questa legge, ho dovuto persuadermi che, non senza fondamento, la maggioranza della Commissione era venuta nel consiglio, prescindendo dall'ordine delle idee suggerito dai principii generali, di acconsentire a questa proposta.

Pensate, o signori, che adesso questi due comuni di San Giuseppe e di Sancipirello vivono già da molti anni di vita autonoma. Anche Sancipirello ha già la sua amministrazione a parte, il suo stato civile, il suo bilancio, il suo magistrato giudiziario; per il che, se noi respingessimo questa legge, verremmo a manomettere ed a ruinare quest'ordine di cose, il quale vige da molti anni, e vige in seguito ad ordinamenti legislativi che vennero già ricordati dal deputato Crispi.

Pensate anche che la Commissione, prima di venire in questa deliberazione, appunto perchè era trattenuta dalle considerazioni di principii, ha sottoposta la questione allo studio degli uomini più competenti, ed ha interrogato la maggior parte dei deputati siciliani.

Ed io posso affermare che, se non all'unanimità, alla quasi unanimità gli uomini che meglio conoscono i luoghi e le condizioni di quei paesi, gli uomini più competenti, infine, ebbero a manifestare un'opinione conforme a quella espressa or ora dal deputato Crispi.

(*Raffaele e Carnazza fanno segni affermativi, e chiedono facoltà di parlare.*)

A questo si aggiunge che anche il prefetto ed il procuratore regio, interrogati a bella posta dal ministro, hanno data questa medesima sentenza. Io credo pertanto che la Camera possa proprio senza esitanza adottare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Carnazza.

CRISPI. Votiamo.

CARNAZZA. Se volete votare, votiamo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la proposta sospensiva dell'onorevole Bargoni è appoggiata.

(È appoggiata.)

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiederei di dire una parola sola contro la proposta sospensiva, per assicurare la Camera che non vi è in tutto il regno nessun comune che si trovi nelle condizioni del comune di San Giuseppe e Sancipirello; imperocchè non si tratta di volontà, di desiderii; ma si tratta di uno stato di fatto che è in contraddizione collo stato legale.

Ora, trattandosi anche di un comune piuttosto grosso e che ha molti affari i quali sono in sofferenza da moltissimi anni, conviene assolutamente risolvere la questione in un senso o nell'altro; quindi il senso, nel quale si è proposto di risolvere la questione, è il solo, a mio credere, che sia nell'interesse della cosa, ed anche per rispetto ai decreti di un Governo, che in fondo noi dobbiamo considerare come il nostro autore, qual è quello del Governo liberale della Sicilia.

Quindi io raccomando alla Camera di respingere la proposta sospensiva, assicurandola che questo non è un precedente che tenda ad alterare il principio che io sono stato il primo a proclamare in questa Camera; non sono io al certo che verrei qui a sostenere che si abbia a discutere alla spicciolata affari di circoscrizione: ma in questo caso si tratta veramente di mettere in armonia lo stato di fatto collo stato legale.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEPRETIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DEPRETIS. Io non intendo prolungare la discussione, è solamente per fare una riserva.

Io voto la legge, perchè sono d'accordo coll'onorevole Crispi, almeno quanto all'approvare la proposta della Commissione; ma non potrei lasciar passare, senza una riserva, quello che ha affermato il signor ministro, che questo caso sia unico in tutto lo Stato.

Credo ci siano altri casi nei quali, se non ci sono circostanze così urgenti, come nel caso attuale, ve ne sono però delle abbastanza gravi per determinare provvedimenti speciali, onde togliere alcune difformità nella circoscrizione di alcuni comuni, senza attendere quel provvedimento generale che aspettiamo da molto tempo e che potrebbe ritardare ancora.

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole Depretis fa una questione di convenienza.

Io intendo perfettamente che ci possono essere altri casi; ma qui è questione di necessità, imperocchè, ripeto, si tratta di concordare lo stato di fatto collo stato legale.

Non nego al certo che vi siano altri comuni i quali possano andar male, o meno bene, o possano desiderare di migliorare la loro condizione, ma vanno; questo comune invece non ha personalità; la questione è questa. Osservo che non ci sono altri comuni che manchino di personalità legale, come ne manca adesso questo comune di Sancipirello, che di fatto esiste.

Questo è il senso della cosa; del resto, io non voglio precludere la via ad altre simili questioni di convenienza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione sospensiva proposta dal deputato Bargoni.

(Non è approvata.)

Ora procederemo alla votazione dei singoli articoli.

(Sono approvati senza discussione i tre primi articoli.)

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato, udito il parere del Consiglio provinciale di Palermo, a provvedere con decreto reale all'effettiva divisione delle terre e rendite patrimoniali ed alla delimitazione del territorio dei due comuni.

« È altresì autorizzato a provvedere a ciò che concerne l'ordinamento delle rispettive amministrazioni ed a tutt'altro occorrente per la esecuzione della presente legge. »

LA PORTA. Domando la parola.

Io proporrei che si aggiungessero alle parole: *udito il parere del Consiglio provinciale di Palermo*, queste altre: *e del municipio di San Giuseppe*.

La parte interessata è giusto che sia sentita, è giusto che si senta il municipio, dal quale si distacca la borgata.

Una voce. Si dovrebbe allora aggiungere che *siano sentite le due parti*.

LA PORTA. Ed anche la borgata di Sancipirello.

PERUZZI, ministro per l'interno. Questo s'intende; le due parti saranno sentite dal Consiglio provinciale. Ma non mi pare che sia il caso di metterlo qui nella legge.

CRISPI. Non è necessario.

PERUZZI, ministro per l'interno. Il Consiglio provinciale di Palermo le sentirà. Per metterlo nella legge, si dovrebbe parlare della borgata come di un corpo legalmente costituito; ma questo è appunto quello che noi stiamo per fare, ma intanto non è per ora. Quindi io non credo conveniente di mettere queste parole nella legge.

LA PORTA. Il municipio di San Giuseppe è un corpo costituito, ed è quello dal quale si separa cotesta borgata. Mi pare giusto che trattandosi di fare la divisione delle terre sia intesa questa parte interessata.

CORTESE. Domando la parola.

LA PORTA. Io non ci vedo ragione perchè il ministro abbia ad opporsi.

CORTESE. Qui il Consiglio provinciale non è chiamato a dare il parere come parte in contraddizione del comune, ma è chiamato a dare un giudizio sopra la separazione dei beni.

Naturalmente poi il Consiglio provinciale, come ogni

1ª TORNATA DEL 15 LUGLIO

giudice che voglia procedere imparzialmente, sentirà e San Giuseppe e Sancipirello, cercherà di metterli d'accordo e darà il suo avviso. Il Governo poi provvederà. Questo è naturale e va da sé, senza richiedersi che sia messo nella legge.

LA PORTA. La Camera decida contro, se lo crede, io però ritengo che si debba anche tutelare l'interesse del municipio da cui si distacca una parte importante. Io credo che questa garanzia ancorachè la dichiarate superflua si debba dare al comune di San Giuseppe.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Non è approvata.)

Ora metto ai voti l'articolo 4, di cui si è data lettura.

(È approvato.)

MOZIONE RELATIVA AL COMUNE DI PISCINOLA.

LAZZARO. Ora che si è approvata la legge, io prendo occasione per fare un eccitamento all'onorevole ministro. C'è un comune vicino a Napoli, quello di Piscinola, il quale desidera di aggregarsi a Napoli. Io credo che l'onorevole ministro sia a giorno di questa pratica, tanto più che il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale di Napoli hanno dato parere favorevole.

Dopo ciò si attendeva appunto che fosse presentato un progetto di legge. In aspettazione della legge comunale e provinciale, il comune non ha creduto spingere le sue istanze. Or che si è presentato e votato un progetto per separare due comuni, a ragion di più, e stando ai sani principii di amministrazione, si potrebbe presentare apposita legge per un comune che, se non è aggregato a Napoli, vede esaurire giornalmente le sue deboli forze.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io vedo che l'onorevole Lazzaro ha dato un esempio che, spero, non sarà seguito, imperocchè allora potremmo stare qui sino a questa sera ad udire qualche onorevole deputato che lo segua pur anche in questa strada. Del resto mi pare che l'occasione non fosse molto opportuna, me lo perdono, in quanto che adesso abbiamo fatto una legge per una separazione, ed egli viene a domandare una riunione. Qui non è questione di separazione, nè di riunione: tanto l'una come l'altra possono, secondo le circostanze, essere opportune; anche uno che abbia opinione che i comuni debbano essere grossi, può, per una circostanza qualunque, favorire la separazione di un comune dall'altro.

Ho già dichiarato altra volta che il Ministero non credeva di proporre alcun progetto a questo proposito finchè non fossesi deciso intorno alla legge comunale e provinciale, nella quale sono poste alcune norme per agevolare questa riparazione d'inconvenienti che pur troppo ci sono, come benissimo diceva l'onorevole Depretis, ed ai quali è forse conveniente di provvedere avanti che si venga ad una misura generale. Ora que-

sta pratica pende dinanzi al Ministero dell'interno, e penderà sinchè non siasi deliberato intorno alla legge comunale e provinciale.

Del resto la Camera ha sospeso la discussione della legge comunale e provinciale, ma abbiamo preso impegno di riprendere i nostri lavori più presto e ricominciarli dalla continuazione di questa discussione. Se io oggi presentassi un progetto di legge, evidentemente non sarebbe discusso se non dopo la legge comunale e provinciale. Mi pare dunque che sarebbe perfettamente inutile che si insistesse in questa discussione.

Quando si discuterà la legge comunale e provinciale, si stabiliranno quelle norme che si crederanno convenienti onde agevolare questa riparazione d'inconvenienti pur troppo lamentati, inconveniente che esiste pure nel caso accennato dall'onorevole Lazzaro, ed allora si procederà secondo le norme che il Parlamento stabilirà in occasione di quella discussione.

CADOLINI. Ho domandata la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CADOLINI. Non accennerò un altro caso del genere di quello ricordato dal preopinante; soltanto dirò due parole sulla questione di massima.

A me sembra che il Ministero dovrebbe invitare i Consigli provinciali a formulare i loro pareri fin d'ora intorno alla questione delle aggregazioni e disgregazioni per poter poi, quando la Camera si riunirà nuovamente, venire a sottoporre al suo giudizio un progetto di legge a cui fosse annessa una tabella di aggregazioni e di disgregazioni, la quale potesse essere in blocco approvata dalla Camera stessa, con che si avesse a risolvere finalmente questa importantissima questione dei piccolissimi comuni incapaci di avere un'amministrazione libera e indipendente, e di sostenerne le spese.

Credo che l'unico modo di risolverle prontamente e costituzionalmente, con soddisfazione di tutti i comuni e con sicuro beneficio della pubblica amministrazione, sia questo: che il Ministero debba compilare una tabella sopra le proposte che tutti i Consigli provinciali gli faranno, che poi debba presentare questa tabella (che sarebbe il riassunto delle proposte dei Consigli provinciali) alla Camera per la sua approvazione.

Io credo sia questo l'unico modo costituzionale di risolvere la questione, specialmente per quanto si riflette alle aggregazioni, a cui anzi intendo specialmente alludere, ritenendo che il numero delle disgregazioni a farsi sia incomparabilmente minore di quello delle aggregazioni che sono necessarie al buon andamento della cosa pubblica.

Altrimenti il Ministero farà dei decreti reali, i quali daranno luogo ad interminabili interpellanze in questa Camera, perchè facilmente sorgerà il caso in cui alcun deputato si troverà in dovere di reclamare contro qualcuno di questi decreti. Quando invece la questione sia stata risolta dalla Camera, non vi sarà più

luogo a querele, tanto più perchè il suo voto avrà una legittima base nelle autorevoli deliberazioni dei Consigli provinciali.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

Io, per la parte mia, mi riservo di pensare alla mozione dell'onorevole Cadolini, la quale è molto, ma molto grave; imperocchè altro è informazioni che i Consigli provinciali diano, a termini delle leggi vigenti, intorno alle separazioni ed aggregazioni promosse dagli interessati, altro è che il Governo promuova delle ricerche per parte dei Consigli provinciali, le quali verrebbero senza aver consultato i comuni interessati, giacchè sarebbe impossibile, le sessioni essendo seguite subito dalla riunione del Parlamento, che questo si facesse. Sarebbe un modo forse di sollevare molte passioni e gare; e l'onorevole Cadolini mi permetterà, la cosa essendo molto grave e trattandosi d'iniziativa che debbo prendere io, che io mi riservi, prima di pronunciarmi sulla sua proposta, di fare quelle riflessioni che mi parranno opportune.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI POSTIGLIONI CONGEDATI.

PRESIDENTE. Ora procediamo alla discussione del progetto di legge per provvedimenti a favore dei postiglioni congedati per soppressione di stazioni.

La discussione generale è aperta.

COLOMBANI. Nel bilancio dei lavori pubblici si è quest'anno stanziata una somma destinata appunto allo scopo cui mira la legge presente.

Nel determinare adunque la cifra che va aggiunta al capitolo 60, se non erro, nell'indicazione del numero del bilancio bisognerebbe tener conto della somma già stanziata. Avrei desiderato la presenza del signor ministro dei lavori pubblici, onde sentire qual'è la somma di cui abbisogna oltre a quella stanziata, od in altri termini qual'è la deduzione a farsi dalla somma chiesta da questa legge. Spero che egli, sebbene assente, vorrà tener conto della mia osservazione, limitando, se non lo stanziamento, almeno la erogazione dei fondi, in modo che ciò che si fosse, anzi si è votato in più, cada in economia.

PERUZZI, ministro per l'interno. Questa legge fu presentata da molto tempo, giacchè mi pare di averla presentata io stesso, quand'era ministro dei lavori pubblici: questo so che la somma ne è determinata e risulta da calcoli precisi. Per conseguenza, sebbene rico-

nosca opportunissima l'osservazione dell'onorevole Colombani, non credo possa esservi dubbio sulle conseguenze pratiche della legge: nè certamente il Ministero intende di voler aumentare la somma al di là del bisogno.

PRESIDENTE. Allora si riterrà come tacitamente intesa questa riserva. Intanto si procede alla votazione dei singoli articoli.

(Si approvano senza discussione tutti gli articoli del progetto di legge.)

« Art. 1. I postiglioni e stallieri di nomina governativa, che cessano dal servizio per soppressione della stazione cui sono addetti, se non hanno diritto a pensione di riposo per mancanza degli anni di servizio necessari a conseguirla, riceveranno in ragione del servizio prestato un sussidio per una sol volta, o rinnovabile annualmente.

« Art. 2. È accordato il sussidio per una sol volta ai postiglioni e stallieri che contano un servizio maggiore di 2 e minore di anni 20, nella seguenti proporzioni:

« Da 2 anni compiuti a 10 anni compiuti di servizio, lire 150;

« Da 11 anni incominciati a 15 anni compiuti di servizio, lire 200;

« Da 16 anni incominciati a 20 anni compiuti di servizio, lire 250.

« Art. 3. I postiglioni o stallieri che contano più di 20 anni di servizio, ovvero che, avendo un servizio minore, fossero riconosciuti, in seguito a visita medico-fiscale, inabili a qualsiasi lavoro, riceveranno un sussidio di lire 200, rinnovabile di anno in anno dietro loro domanda, con cui si giustifichi non potere il petente ricavare altrimenti il proprio sostentamento.

« Art. 4. In ogni sussidio che sarà accordato, in virtù degli articoli 2 e 3 della presente legge, dovrà essere computato il sussidio minore che il postiglione avesse per lo addietro ottenuto allo stesso titolo.

« Art. 5. Le disposizioni della presente legge saranno applicabili ai postiglioni e stallieri congedati per soppressione di stazioni dal 1° luglio 1859 in poi.

Art. 6. Pel pagamento dei sussidi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la maggiore spesa di lire 35 mila, imputabile al capitolo 60 del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno 1864. »

Prego i signori deputati di trovarsi presenti oggi alle ore due precise, giacchè si dovrà procedere anzitutto alla votazione per scrutinio segreto delle leggi che si sono discusse questa mattina.

La seduta è levata alle ore 11 3/4.